



Delibera della Giunta Regionale n. 137 del 05/04/2016

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 9 - Direzione Generale per il governo del territorio

Oggetto dell'Atto:

DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42 E SS. MM. E II. - ART. 142, COMMA 3 - DICHIARAZIONE DI IRRILEVANZA PAESAGGISTICA DEL TRATTO DEL CORSO D'ACQUA ISCRITTO NELL'ELENCO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO, DENOMINATO "VALLONE S. FRANCESCO" IN AGRO DEL COMUNE DI AVELLINO (AV), CON ALLEGATI.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO:

- a. che, l'art. 1 del R. D. n. 1775/33 definisce la categoria delle acque pubbliche allo scopo di disciplinarne gli usi di pubblico generale interesse, prevedendo l'iscrizione dei corsi d'acqua interessati in appositi elenchi suddivisi per provincia e approvati con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici;
- b. che, l'art. 82, comma quinto, lettera c), del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dall'art. 1 della Legge 8 agosto 1985, n. 431, sottopone a vincolo paesaggistico ai sensi della Legge 29 giugno 1939, n. 1497, *"i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna"*;
- c. che, l'art. 1-quater della Legge 8 agosto 1985, n. 431 ha disposto che - in relazione al vincolo paesaggistico imposto sui corsi d'acqua, ai sensi del richiamato quinto comma, lettera c), dell'art. 82 del d.P.R. n. 616/77 - le Regioni determinassero quali dei corsi d'acqua classificati pubblici ai sensi del suddetto testo unico di cui al R.D. n. 775/1933, potessero, per la loro irrilevanza ai fini paesaggistici, essere esclusi, in tutto o in parte, dal predetto vincolo e ne redigessero apposito elenco, ad evidenza pubblica, entro i successivi trenta giorni;
- d. che, l'art. 142 del d. lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, e ss. mm. e ii.- recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice - nell'elencare i beni ambientali sottoposti a vincolo paesaggistico, ha confermato, all'ivi comma 1, lettera c), la sottoposizione a vincolo dei "i fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna";
- e. che, lo stesso comma 3 dell'art. 142 ha previsto la disapplicazione del suddetto vincolo per i fiumi, torrenti e corsi d'acqua che la Regione abbia ritenuto, in tutto o in parte, irrilevanti ai fini paesaggistici, includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ferma restando la facoltà dello stesso Ministero di confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni;
- f. che, con decreto del Dirigente del Settore Politica del Territorio (oggi U.O.D. Pianificazione Paesaggistica -53.09.03-) della Giunta Regionale della Campania n. 261 del 02.7.2008 è stata definita la procedura per avanzare richiesta, da parte dei Comuni interessati, di irrilevanza paesaggistica dei corsi d'acqua o parte di essi, unitamente ai criteri oggettivi per la loro individuazione, nonché definiti i relativi allegati "A", "B" e "C" - inerenti, rispettivamente: i criteri oggettivi cui devono attenersi i Comuni interessati per l'individuazione dei corsi d'acqua, o parte di essi, oggetto di eventuali richieste di irrilevanza paesaggistica; le pertinenti schede di rilevazione dati grafici e fotografici a corredo delle dette richieste; una tabella dati che compendia le avanzate proposte di irrilevanza paesaggistica, munite delle pertinenti motivazioni - da trasmettere, per la conseguenziale istruttoria, alla competente U.O.D. 53-09-03 della Giunta Regionale della Campania, unitamente alle deliberazioni di Giunta Comunale contenenti le relative proposte;
- g. che, il Comune di Avellino (AV), con nota Prot. n.65911 del 16.11.2015 - agli atti dell'U.O.D. 53-09-03 al Prot. n. 795418 del 19.11.2015 - ha avanzato la richiesta di irrilevanza, ai fini paesaggistici - ai sensi del comma 3, articolo 142 del Codice e con la procedura all'uopo prevista dal decreto n. 261 del 02.7.2008 del Dirigente della U.O.D. 53.09.03 - del corso d'acqua iscritto negli elenchi delle

acque pubbliche della provincia di Avellino con il toponimo di “Vallone S. Francesco”, per il relativo individuato tratto dal punto iniziale T1 al punto finale T7, di complessiva proposta di lunghezza di 3.656 mt;

- h. che tra la documentazione inviata a corredo dell'istanza è presente l'attestazione della Soprintendenza Archeologica della Campania, nota Prot. n. 18388 del 13.11.2015, in cui, da specifica richiesta comunale, si afferma che “...nel territorio del comune di Avellino non sono state mai riscontrate tracce della centuriazione di epoca romana, e che pertanto non sono agli atti di Ufficio alcuna documentazione scientifica al riguardo.”;

CONSIDERATO CHE:

- a. preliminarmente, come rilevato dai competenti uffici regionali della U.O.D. Pianificazione Paesaggistica (53-09-03), il corso d'acqua denominato “Vallone San Francesco” è tutelato *ope legis*, ex art. 142, comma 1, lettera c) del Codice, in quanto risulta essere iscritto nel I° elenco delle acque pubbliche della provincia di Avellino, al numero d'ordine 110, con il toponimo di “Vallone S. Francesco inf. n. 105”, di cui al R.D. 18 novembre 1900, così come pubblicato sulla G.U.R.D.I. n. 47 del 25 febbraio 1901;
- b. che la proposta del Comune di Avellino, così come avanzata, unitamente alla relativa deliberazione di Giunta Comunale, è stata oggetto di approfondita istruttoria da parte dell'U.O.D. n. 53.09.03 della Giunta Regionale, i cui uffici hanno effettuato, previa verifica della completezza della documentazione inviata, la corretta applicazione dei criteri oggettivi di riferimento, la congruità delle motivazioni comunali addotte, ai fini della dichiarazione di irrilevanza paesaggistica del proposto continuo tratto del corso d'acqua interessato;
- c. che, agli esiti di detta istruttoria, la U.O.D. n. 53.09.03 ha ritenuto accoglibile la avanzata istanza di irrilevanza paesaggistica relativa all'individuato e consecutivo tratto del corso d'acqua pubblico denominato “Vallone S. Francesco”, interessante il territorio comunale, evidenziandone la motivazione, nonché la relativa totale estensione, prolungata sino allo sbocco con il “Torrente Irrigatore e vallone Fenestrella” - rispettivamente negli Allegati “A” e “B” che formano parte integrante della presente deliberazione – come contrassegnata dalle lettere “I” di inizio tratto e “F” di fine tratto, quali punti individuati da coordinate geografiche georeferenziate con il sistema U.T.M./W.G.S. 84 (*Universal Transverse Mercator / World Geodetic System 1984*), su base cartografica tecnica regionale (C.T.R 2005) in scala 1: 5.000;
- d. che, ai sensi del comma 3, art. 142 del Codice, resta ferma la facoltà del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo circa l' eventuale reintegrazione nel vincolo originale del tratto del corso d'acqua *de quo*, ritenuto paesaggisticamente irrilevante con la presente deliberazione, confermandone, se del caso, la motivata e relativa tutela *ope legis*;

RITENUTO:

- a. di dover dichiarare, in attuazione del comma 3, articolo 142 ed ai soli fini paesaggistici, la irrilevanza paesaggistica del tratto del corso d'acqua denominato “Vallone san Francesco”, in agro del Comune di Avellino, così come di seguito individuato:
- a.1 inizio tratto, contrassegnato dal punto “I”: (E = 480.217,27- LONG.; N = 4.529.616,78 – LAT.), sino a fine tratto, contrassegnato dal punto “F”: (E = 483.303,77 - LONG.; N = 4.529.242,46 – LAT), di lunghezza complessiva pari a 3.665 mt, con la specifica motivazione e relativi dati identificativi cartografici, così come riportati negli Allegati “A”, “B”, costituenti parte integrante della presente deliberazione;
- b. di dover dare atto che, la presente dichiarazione di esclusione dal vincolo, ex art. 142, comma 1, lett. c) del Codice, riguarda, esclusivamente, le sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, del tratto del corso d'acqua denominato “Vallone S. Francesco”, così come individuato al suddetto punto a. e che la stessa non inficia la permanenza del medesimo vincolo gravante sul rimanente tratto, a monte dello stesso, ove rimane, pertanto, inalterato;

VISTO:

- a. il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante "*Testo unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*";
- b. il Regio Decreto 18 novembre 1900, pubblicato sulla G.U.R.D.I. n. 47 del 25 febbraio 1901;
- c. la Decisione del Consiglio Stato, Sez. VI del 04 febbraio 2002, n. 657;
- d. il comma 3, art. 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e ss. mm. e ii., recante il "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n.137*";
- e. la L. R. 13 ottobre 2008, n. 13, di approvazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.);

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni e considerazioni svolte in narrativa, che si intendono di seguito integralmente riportate:

- 1. di dichiarare, in attuazione del comma 3, articolo 142 del Codice ed ai soli fini paesaggistici, la irrilevanza paesaggistica del tratto del corso d'acqua denominato "*Vallone S. Francesco inf. n. 105*", in agro del Comune di Avellino, così come di seguito individuato:
 - 1.1. *inizio tratto, contrassegnato dal punto "I": (E = 480.217,27- LONG.; N = 4.529.616,78 – LAT.) sino a fine tratto, contrassegnato dal punto "F": (E = 483.303,77 - LONG.; N = 4.529.242,46 – LAT), di complessiva lunghezza pari a 3.665 mt., con la specifica motivazione e relativi dati identificativi cartografici, così come riportati negli Allegati "A", "B", costituenti parte integrante della presente deliberazione;*
- 2. di dare atto che, la presente dichiarazione di esclusione dal vincolo, ex art. 142, comma 1, lett. c) del Codice, riguarda, esclusivamente, le sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, del tratto del corso d'acqua denominato "*Vallone S. Francesco inf. n. 105*", così come individuato al precedente punto 1.1, e che la stessa non inficia la permanenza del medesimo vincolo gravante sul rimanente tratto, a monte dello stesso, ove rimane, pertanto, inalterato;
- 3. di disporre la trasmissione della presente deliberazione:
 - 3.1. al Comune di Avellino;
 - 3.2. al Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Campania;
 - 3.3. alla Soprintendenza Archeologica della Campania.;
 - 3.4. alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino;
 - 3.5. all'UDCP – Ufficio XIII Affari Generali, Servizi di supporto e BURC per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania

